



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 26/19

Lussemburgo, 12 marzo 2019

Sentenza nella causa C-221/17

Tjebbes e a. / Minister van Buitenlandse Zaken

Il diritto dell'Unione non osta alla perdita della cittadinanza di uno Stato membro e, di conseguenza, della cittadinanza dell'Unione, in caso d'interruzione duratura del legame effettivo tra l'interessato e tale Stato membro

Tuttavia, il principio di proporzionalità richiede un esame individuale vertente sulle conseguenze di tale perdita per gli interessati sotto il profilo del diritto dell'Unione

Alcune cittadine dei Paesi Bassi che possedevano una seconda cittadinanza di uno Stato non UE hanno adito gli organi giurisdizionali dei Paesi Bassi a seguito del rifiuto del ministero degli Affari esteri di esaminare le loro domande di rinnovo del passaporto nazionale. Il rifiuto di tale ministero si basava sulla legge sulla cittadinanza dei Paesi Bassi, la quale prevede che un maggiorenne perde tale cittadinanza se possiede anche una cittadinanza straniera e se, durante la sua maggiore età, ha avuto la residenza principale per un periodo ininterrotto di dieci anni fuori dai Paesi Bassi e dall'Unione europea. Tuttavia, tale periodo di dieci anni s'interrompe se l'interessato ha la sua residenza principale nei Paesi Bassi o nell'Unione europea per un periodo di almeno un anno. Analogamente, vi è interruzione del periodo se l'interessato richiede il rilascio di una dichiarazione sul possesso della cittadinanza dei Paesi Bassi, di un documento di viaggio (passaporto) o di una carta d'identità dei Paesi Bassi. Un nuovo periodo di dieci anni inizia a decorrere dal giorno del rilascio di uno di tali documenti. Inoltre, un minore perde, in linea di principio, la cittadinanza dei Paesi Bassi se suo padre o sua madre perdono tale cittadinanza.

Chiamato a pronunciarsi su tali controversie, il Raad van State (Consiglio di Stato, Paesi Bassi), chiede lumi sul margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri nel fissare le condizioni di perdita della cittadinanza e sottopone alla Corte di giustizia una questione a tal riguardo. Esso chiede, in particolare, se la perdita automatica della cittadinanza dei Paesi Bassi, che comporta a sua volta la perdita della cittadinanza dell'Unione, sia compatibile con il diritto dell'Unione.

Nella sentenza odierna, la Corte ricorda di avere già statuito che l'articolo 20 TFUE conferisce a chiunque possieda la cittadinanza di uno Stato membro lo *status* di cittadino dell'Unione, il quale è destinato ad essere lo *status* fondamentale dei cittadini degli Stati membri. Di conseguenza, la situazione dei cittadini dell'Unione che, come le ricorrenti nel procedimento principale, possiedono la cittadinanza di un solo Stato membro e che, con la perdita di tale cittadinanza, si ritrovano senza lo *status* di cittadino europeo e i diritti a esso correlati ricade, per sua natura e per le conseguenze che produce, nella sfera del diritto dell'Unione.

La Corte rileva che il legislatore dei Paesi Bassi ha inteso introdurre un regime volto, segnatamente, a evitare gli effetti indesiderati del possesso, da parte di una stessa persona, di più cittadinanze. Il governo dei Paesi Bassi ha precisato a tal riguardo che la legge sulla cittadinanza ha segnatamente l'obiettivo di impedire che ottengano o mantengano la cittadinanza dei Paesi Bassi persone che non abbiano o non abbiano più un legame effettivo con i Paesi Bassi. Le disposizioni di tale legge relative ai minori tendono, dal canto loro, a preservare l'unità della cittadinanza all'interno di una stessa famiglia.

A tal riguardo, la Corte ritiene che un criterio basato sulla residenza abituale dei cittadini dei Paesi Bassi per un periodo ininterrotto di dieci anni al di fuori dell'Unione europea può essere considerato come legittimo poiché riflette l'assenza di tale legame effettivo. Inoltre, tale legittimità è

corroborata da disposizioni internazionali che prevedono, in situazioni simili, la perdita della cittadinanza dello Stato interessato, purché sia escluso il rischio di apolidia, come in effetti previsto, nel caso di specie, dalla legge dei Paesi Bassi. Essa è altresì rafforzata dal fatto che il rilascio di una dichiarazione sul possesso della cittadinanza dei Paesi Bassi, di un documento di viaggio o di una carta d'identità dei Paesi Bassi è sufficiente per ritenere che l'interessato intenda mantenere un legame effettivo con i Paesi Bassi.

Tuttavia, la perdita automatica della cittadinanza di uno Stato membro sarebbe incompatibile con il principio di proporzionalità se le norme nazionali pertinenti non consentissero, in nessun momento, un esame individuale delle conseguenze che tale perdita comporta, per gli interessati, sotto il profilo del diritto dell'Unione. Infatti, secondo la Corte, le autorità e gli organi giurisdizionali nazionali competenti devono poter esaminare, in via incidentale, le conseguenze di tale perdita di cittadinanza e, se del caso, far riacquistare retroattivamente la cittadinanza all'interessato, in occasione della domanda, da parte di quest'ultimo, di un documento di viaggio o di qualsiasi altro documento che attesti la sua cittadinanza.

La Corte aggiunge che, nell'ambito di tale esame di proporzionalità, le autorità nazionali competenti e, se del caso, gli organi giurisdizionali nazionali sono tenuti ad assicurarsi, in particolare, che la perdita di cittadinanza sia conforme alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e, più precisamente, al diritto al rispetto della vita familiare, in combinato disposto con l'obbligo di tener conto dell'interesse superiore del minore.

Per quanto riguarda le circostanze rilevanti relative a tale esame, la Corte menziona, segnatamente, il fatto che l'interessato sarebbe esposto a limitazioni nell'esercizio del suo diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri che possono, se del caso, rendergli particolarmente difficile continuare a recarsi nei Paesi Bassi o in un altro Stato membro al fine di mantenere legami regolari e effettivi con i suoi familiari, di esercitarvi la sua attività professionale o di intraprendervi le iniziative necessarie per esercitarvi una siffatta attività. Sono altresì rilevanti, da un lato, il fatto che l'interessato non avrebbe potuto rinunciare alla cittadinanza di uno Stato terzo e, dall'altro, il serio rischio di deterioramento sostanziale della sua sicurezza o della sua libertà di movimento a motivo dell'impossibilità di beneficiare della protezione consolare.

Il diritto dell'Unione non osta alla perdita della cittadinanza di uno Stato membro in circostanze come quelle previste dalla legislazione dei Paesi Bassi purché le autorità amministrative e giudiziarie competenti possano effettuare un siffatto esame individuale della situazione dell'interessato alla luce dell'insieme delle circostanze rilevanti.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575